

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1643

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ACQUAVIVA, COVATTA, RIVIERA, CASOLI,
SCHEDA, CASTIGLIONE, CAPPIELLO, SCEVAROLLI, BONIVER,
ROMEO, AGNELLI Arduino, PIZZO, STRUFFI, VOZZI e PIERRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1993

Delega al Governo per la disciplina del voto degli elettori
italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende proporre una risposta tempestiva e realistica all'esigenza di garantire agli italiani all'estero la possibilità di esercitare i propri diritti elettorali, secondo una richiesta ormai definitivamente acquisita nella coscienza collettiva.

Tale esigenza non è in alcun modo messa in discussione dall'insabbiamento dell'iter del disegno di legge costituzionale (atto Senato n. 1395) relativo alla modifica degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione determinatosi a seguito del voto reso dal Senato il 10 novembre 1993; al contrario, la stessa vicenda parlamentare, e le polemiche che ne sono derivate, confermano la necessità di reperire sollecitamente una soluzione legislativa che sia compatibile ed armonica rispetto alla cornice dei vigenti precetti costituzionali riguardanti i diritti elettorali e la rappresentanza politica.

Il disegno di legge sviluppandosi secondo tale assunto, delega il Governo alla emanazione di una disciplina che consenta agli italiani che risiedono all'estero, tanto stabilmente quanto temporaneamente, di esercitare i diritti di elettorato attivo, nell'ambito delle circoscrizioni nelle quali risultino iscritti, senza doversi sobbarcare l'onere ed i disagi di un apposito viaggio in madrepatria. L'obiettivo che si persegue è quello

di garantire, anche nelle delicate materie dei diritti elettorali, un principio di eguaglianza sostanziale, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che è fortemente sacrificato, se, come risulta dai dati elettorali, appena il 6 per cento degli elettori residenti all'estero (103 mila elettori su 1.560.000) ha potuto esercitare il proprio diritto di elettorato attivo nelle elezioni del 1987.

I principi della delega prevedono che l'elettore possa esercitare all'estero il proprio diritto di voto, sulla base della documentazione richiesta al comune nelle cui liste è iscritto, presso i consolati o le sedi decentrate eventualmente costituite.

Si ritiene infatti che il voto reso nelle cabine sia l'unico idoneo a garantire in modo certo il carattere personale, libero e segreto del suffragio, senza che abbiano a verificarsi gli inconvenienti del voto per corrispondenza, voto per altro di dubbia compatibilità con i precetti dell'articolo 48 della Costituzione.

I tempi assegnati al Governo per l'esercizio della delega sono stati molto contenuti, per sottolineare l'esigenza di addivenire celermente ad una soluzione positiva del problema, e per garantire agli elettori italiani all'estero la possibilità di partecipare alle elezioni, già a partire dalla prossima tornata elettorale politica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di voto all'estero, sulla base dei documenti trasmessi, a domanda, dal sindaco del comune nelle cui liste l'elettore è iscritto;

b) utilizzazione degli uffici consolari e di eventuali loro sedi decentrate come sedi di espressione del voto;

c) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti;

d) garanzia, mediante le procedure più idonee, della personalità, libertà e segretezza del voto;

e) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

2. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi è richiesto, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, che deve essere espresso entro cinque giorni. Entro tre giorni dall'espressione del parere del Consiglio generale degli italiani all'estero gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari; detto parere va espresso entro i successivi dieci giorni. Si prescinde dai predetti pareri qualora gli stessi non siano espressi nei termini assegnati.